



31878-22

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANGELA TARDIO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1142/2021
FILIPPO CASA		UP - 03/12/2021
TERESA LIUNI		R.G.N. 28681/2020
PALMA TALERICO		
ANTONIO CAIRO	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso la sentenza del 01/04/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO

che ha concluso chiedendo *di qualificarsi il ricorso come appello con trasmissione degli atti al giudice competente per tale impugnazione -*

li

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 1 aprile 2019, il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli dichiarava l' (omissis) :olpevole del reato di cui all'art. 681 cod. pen. in relazione all'art. 80 Tulp, ascritto al capo A), per aver permesso l'accesso al locale, (omissis) di un numero di avventori superiore a quello autorizzato dalle leggi di pubblica sicurezza. Assolveva l'imputato dal reato ascritto al capo B) della rubrica, relativo alla somministrazione di bevande alcoliche a minori d'età perché il fatto non sussiste.

Il Giudice, all'esito dell'espletata istruttoria dibattimentale, condannava l'anzidetto (omissis) alla pena di 100 euro di ammenda e indicava la sanzione base in quella di 150 euro di ammenda, operando sulla pena anzidetta la riduzione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Riteneva che dall'istruttoria espletata era emersa, al momento del controllo della polizia giudiziaria, la sussistenza del fatto di cui all'art. 681 cod. pen. e che, all'esito dell'intervento dei carabinieri e delle verifiche operate, si era registrato un numero di soggetti maggiore di quello autorizzato, pari a 300. A costoro si aggiungevano ulteriori 150 avventori, che occupavano il livello sottostante del locale. La documentazione in atti e i rilievi fotografici, oltre alle deposizioni dei testi escussi, davano conto, secondo il Giudice di merito, della anzidetta contravvenzione e della lesione del bene giuridico protetto. Ciò anche avuto riguardo ai rilievi stessi e alle condizioni dei servizi igienico-sanitari. Il tutto, dopo appena un'ora dall'apertura, congiuntura in cui si registrava un numero di soggetti presenti già superiore a 500.

2. (omissis) , con il ministero del difensore di fiducia, (omissis) ricorre per cassazione e sviluppa due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo lamenta la violazione di legge sostanziale avendo la sentenza impugnata condannato il ricorrente a una pena illegale, essendo prevista per la contravvenzione in contestazione la sanzione congiunta dell'arresto e dell'ammenda, là dove il giudice di merito aveva inflitto la sola pena dell'ammenda ritenendo che nella previsione edittale essa figurasse in alternativa alla pena congiunta. Non rispondendo l'anzidetta condizione al dato normativo il dispositivo era da ritenere incompleto, facendo difetto una parte di sanzione, con conseguente illegalità del trattamento.

D'altro canto, il Giudice di merito era partito da una pena di 150 euro di ammenda, decisamente superiore alla soglia del minimo edittale e non aveva dato adeguata spiegazione della determinazione del trattamento sanzionatorio, con la conseguenza che si sarebbe dovuta annullare la decisione impugnata.

Né il refuso sarebbe stato emendabile attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta la mancanza di motivazione sul rigetto dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Il Giudice di merito aveva ritenuto il fatto in sé grave e aveva richiamato, per sottolineare l'anzidetta condizione di lesione al bene giuridico, i rilievi fotografici che documentavano la condizione di sofferenza del locale non idoneo ad accogliere il numero di avventori, con i connessi rischi per la pubblica incolumità.

Non si era considerato che l'autorizzazione amministrativa prevedeva la possibilità di accesso di 300 persone oltre 150 in altra sala per un totale di 450 soggetti. Da ciò la conseguenza che era da ritenere di indiscutibile esiguità il numero di soggetti che si presentava superiore alla soglia autorizzata. Il computo effettuato si risolveva in appena 64 avventori, in eccesso rispetto al numero massimo assentito. Né valevano le considerazioni svolte richiamando i rilievi fotografici, poiché essi ritraevano, comunque, un locale che era autorizzato a ricevere nel complesso 450 soggetti.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché è estinto il reato per prescrizione.

1.1. Deve premettersi che nella giurisprudenza di legittimità si registra un contrasto sulla appellabilità della sentenza di condanna alla pena pecuniaria, anche se erroneamente inflitta. (Esclude l'appello: Sez. 4, n. 15041 del 07/03/2014, Fabio Rv. 261564; lo ammette: Sez. 4, ordinanza n. 3622 del 14/01/2016 Rv. 266225).

Ritiene, al riguardo, questo collegio (pur consapevole del contrastante indirizzo fatto proprio, tra gli altri, anche da Sez. 3, n. 12673/2006, Rv. 234594; Sez. 6, n. 1644/2002, Rv. 223280) di dover ribadire l'orientamento già sostenuto in altra precedente occasione (v. Sez. 4, n. 18654/2013, Rv. 255936), secondo cui deve considerarsi insuperabile l'espresso tenore dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., laddove esclude l'appello avverso le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda (Sez. 4, ordinanza n. 3622 del 14/01/2016 Rv. 266225).

Anche aderendo all'ipotesi della riqualificazione come appello la decisione sarebbe *inutiliter data*. Il reato ascritto è, invero, estinto per prescrizione. La non manifesta infondatezza anche sulla mancata motivazione e applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. impone, del resto, di rilevare la causa di estinzione del reato.

Il fatto risulta commesso il 18/1/2015 e la prescrizione ordinaria è maturata il 18/1/2020. Si aggiungono 6 mesi e 5 giorni di sospensione che conducono alla data del 23/7/2020, cui sommano, ancora, 64 giorni per sospensione, dovuta al Covid-19. Il fatto risulta, perciò, ampiamente prescritto alla data odierna (prescrizione maturata il 25/9/2020).


**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

Così deciso in Roma il 3 dicembre 2021

**Il consigliere relatore**

Antonio Cairo



**il presidente**

Angela Tardio

